

**CIRCOLARE INFORMATIVA**

***Il Decreto Rilancio – Parte 3***

\*\*\*\*\*

**MISURE IN MATERIA DI SOSTEGNO AL LAVORO**

**(D.L. 19 MAGGIO 2020 N.**

**34, PUBBLICATO IN G.U. 19 MAGGIO 2020)**

**v. 1.00–5.6.20**

\*\*\*\*\*

Con la pubblicazione in G.U. Serie Generale n. 128 del 19 maggio 2020 - Suppl. Ordinario n. 21, l'atteso d.l. 34/2020 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19*" (di seguito, il "**Decreto**") è entrato ufficialmente in vigore.

Studio Danovi Professionisti Associati ha redatto una serie di circolari finalizzate a declinare le principali novità introdotte dal testo di legge pubblicato.

In questa terza circolare ci siamo focalizzati sulle principali misure a sostegno dei lavoratori, trattando in particolare delle modifiche apportate dal Decreto al precedente e delle misure introdotte *ex novo*.

Come per le nostre precedenti circolari sulla decretazione d'urgenza durante l'emergenza Covid-19, abbiamo cercato di rendere il documento autoesplicativo, superando i rinvii normativi che caratterizzano il testo normativo, auspicando di facilitarne la lettura ad un pubblico informato ma non tecnico.

*DISCLAIMER. Il presente documento non costituisce un parere legale ed è aggiornato al 5 giugno 2020. Quanto riportato potrebbe variare in base ad ulteriori provvedimenti successivamente assunti e prassi che si consolideranno con l'applicazione degli istituti disciplinati. Lo Studio è a disposizione per assistere i propri clienti in specifiche richieste inerenti quanto riportato.*

## Sommario

<b>Le modifiche alle previsioni del Decreto Cura Italia .....</b>	<b>3</b>
Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale ...	3
Cassa integrazione salariale operai agricoli (art. 68) .....	6
Le nuove tutele previste per i contratti di lavoro a termine (art. 93).....	7
Disposizioni in materia di NASPI e DIS-COLL (art. 92).....	7
Permessi e congedi.....	8
Bonus per autonomi, collaboratori e dipendenti (art. 84).....	10
Lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, intermittenti, occasionali e venditori a domicilio (art. 84, co. 8 e 9).....	12
<b>Novità introdotte dal Decreto Rilancio .....</b>	<b>14</b>
Il reddito di emergenza (art. 82).....	14
La nuova disciplina sui licenziamenti (art. 80) .....	15
Misure di sostegno alle imprese per la riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro (art. 95).....	16
Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia Covid-19 (art. 60).....	17

## LE MODIFICHE ALLE PREVISIONI DEL DECRETO CURA ITALIA

### *ESTENSIONE DELLE MISURE SPECIALI IN TEMA DI AMMORTIZZATORI SOCIALI PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE*

Si segnala anzitutto che il Decreto Cura Italia aveva previsto la possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali descritti nella tabella che segue per una durata massima di 9 settimane dal 23.2.2020 al 31.8.2020. Rispetto a tale durata, il Decreto Rilancio ha previsto alcune variazioni incrementali:

- i. qualora il datore abbia già fruito della misura per la durata massima di 9 settimane, può richiedere ulteriori 5 settimane, sempre da fruire entro il 31.8.2020;
- ii. qualora al 31.8.2020 il datore abbia già utilizzato le misure per l'intera durata disponibile (ovvero, le 14 settimane indicate nel caso *sub i*), potrà fruire delle medesime misure per un'ulteriore durata massima di 4 settimane nel periodo tra il 1.9.2020 e il 31.10.2020.

Dette misure, inizialmente distinte su base regionale, vengono ora **applicate all'intero territorio nazionale**; nella tabella alla pagina seguente ne viene data una schematica descrizione.

Prima di procedere, si ricorda che il 30 marzo 2020 l'ABI ha siglato un accordo<sup>1</sup> con le organizzazioni sindacali allo scopo di disciplinare l'anticipazione del trattamento ordinario di integrazione salariale "ex Covid-19" introdotto dal Decreto Cura Italia e confermare l'anticipazione (prevista sin da una convenzione del 2009) anche per i trattamenti di CIGS, anche in deroga. Con circolare ABI 22 maggio<sup>2</sup> riferita alle proroghe in esame previste dal Decreto Rilancio, **ABI conferma la possibilità per il lavoratore** cui l'anticipazione relativa alle prime 9 settimane sia già stata riconosciuta, **di richiedere l'anticipazione per l'ulteriore periodo di sospensione a zero di ore** richiesta dal proprio datore. Nello specifico, è previsto l'importo<sup>3</sup> di 155 euro per ciascuna settimana di sospensione a zero ore.

---

<sup>1</sup> [https://www.abi.it/DOC\\_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/convenzione%20anticipo%20integrazione%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitva-2.pdf](https://www.abi.it/DOC_Info/Accordi%20e%20convenzioni%20Covid/convenzione%20anticipo%20integrazione%20salariali%20-%20corretta%20Min%20Lav%20definitva-2.pdf).

<sup>2</sup> Al link: [https://www.abi.it/DOC\\_Lavoro/Relazioni-sindacali/Anticipazione-della-Cassa-integrazione-guadagni-straordinaria/Lettera%20circolare%20ConvenzioneCigs%202022%20maggio%202020.pdf](https://www.abi.it/DOC_Lavoro/Relazioni-sindacali/Anticipazione-della-Cassa-integrazione-guadagni-straordinaria/Lettera%20circolare%20ConvenzioneCigs%202022%20maggio%202020.pdf).

<sup>3</sup> L'anticipazione è prevista per un importo forfettario complessivo pari a 1.400 euro parametrati a 9 settimane, "ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore".

DESTINATARI	PRESTAZIONE <sup>4</sup>	RICHIEDENTE	CONDIZIONI PARTICOLARI
Aziende coperte da CIGO o assegno ordinario	Trattamento ordinario di integrazione salariale o assegno ordinario	datore di lavoro che abbia ridotto attività lavorativa a causa del virus richiede misura all'INPS <sup>5</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>domanda rivolta con causale "EMERGENZA-COVID 19";</li> <li>per dipendenti risultanti tali alla data del 25.3.20;</li> <li>domanda rivolta entro il mese successivo a quello di inizio sospensione attività<sup>6</sup>;</li> </ul>
Aziende con datori iscritti al FIS che occupano almeno 5 dipendenti			
Aziende coperte da CIGS alla data del 23.2.20	Trattamento ordinario di integrazione salariale	datore di lavoro che abbia ridotto attività lavorativa a causa del virus richiede misura all'INPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>trattamento ordinario di integrazione salariale sospende e sostituisce il trattamento di integrazione salariale straordinario;</li> <li>per dipendenti risultanti tali alla data del 25.3.20;</li> <li>concessione del trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie;</li> </ul>
Aziende con datori iscritti al FIS che al 23.2.20 hanno in corso assegno di solidarietà	Assegno ordinario	datore di lavoro che abbia ridotto attività lavorativa a causa del virus richiede misura all'INPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>assegno ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà;</li> <li>per dipendenti risultanti tali alla data del 25.3.20;</li> <li>concessione del trattamento può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.</li> </ul>

<sup>4</sup> Si rileva che le richieste devono essere presentate tempestivamente, poiché qualora dovesse emergere che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, **l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.**

<sup>5</sup> In ogni caso in cui il datore richieda il trattamento di integrazione salariale o l'assegno ordinario, la procedura è semplificata rispetto a quella ordinariamente prevista: i) **non è necessario stipulare l'accordo sindacale ordinariamente previsto**; ii) si è **esonerati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale prevista ex art. 14 del d.lgs. 148/2015** ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta; iii) **si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti**; iv) limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario non si applica la contribuzione addizionale.

<sup>6</sup> Nel caso in cui la domanda sia presentata oltre tale termine, il trattamento non può essere corrisposto per periodi anteriori di 1 settimana rispetto alla data di presentazione.

DESTINATARI	PRESTAZIONE <sup>4</sup>	RICHIEDENTE	CONDIZIONI PARTICOLARI
Aziende non coperte da CIGO o assegno ordinario <sup>7</sup>	Cassa integrazione salariale in deroga <sup>8</sup>	datore di lavoro operante nel settore privato (ad esclusione del settore del lavoro domestico) su territorio nazionale con più di cinque dipendenti rivolge domanda alla Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• previo accordo stipulato (anche telematicamente) tra datore e organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;</li> <li>• per dipendenti risultanti tali alla data del 25.3.20;</li> <li>• datore chiede trattamento alla Regione per le prime 9 settimane e direttamente all'INPS per le successive;</li> <li>• INPS eroga la prestazione con pagamento diretto nei confronti del lavoratore interessato;</li> </ul>
		datore di lavoro operante nel settore privato (ad esclusione del settore del lavoro domestico) su territorio nazionale con fino a 5 dipendenti rivolge domanda alla Regione	<ul style="list-style-type: none"> <li>• per dipendenti risultanti tali alla data del 25.3.20;</li> <li>• datore chiede trattamento alla Regione per le prime 9 settimane e direttamente all'INPS per le successive;</li> <li>• INPS eroga la prestazione con pagamento diretto nei confronti del lavoratore interessato.</li> </ul>

<sup>7</sup> Segnaliamo una novità introdotta dalla legge di conversione del Decreto Cura Italia (che ha modificato l'art. 22, co. 4 del citato Decreto) relativa ai **datori di lavoro plurilocalizzati**: qualora un datore di lavoro disponga di **più unità produttive site in più regioni o province autonome sul territorio nazionale**, il trattamento di integrazione salariale in deroga dovrà essere richiesto con **unica istanza** al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che approverà direttamente la concessione del trattamento con proprio decreto<sup>7</sup> sempre per un massimo di 9 settimane.

<sup>8</sup> Si rileva altresì che l'art. 87 del Decreto ha previsto l'**indennità di mobilità in deroga**, riconosciuta Ai lavoratori che hanno **cessato la cassa integrazione guadagni in deroga** nel periodo tra il 1 dicembre 2017 e il 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASPI. Detta indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga, è prevista nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso entro il 31 dicembre 2020.

**CASSA INTEGRAZIONE SALARIALE OPERAI AGRICOLI (ART. 68)**

L'art. 68 del Decreto si preoccupa di garantire un trattamento di cassa integrazione salariale apposito per gli operai agricoli<sup>9</sup> (CISOA), che può essere richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e concesso (dalla sede INPS territorialmente competente) in **deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda**<sup>10</sup>.

I periodi di trattamento sono concessi per un massimo di **90 giorni dal 23 febbraio al 31 ottobre 2020** e comunque **con termine del periodo entro il 31 dicembre 2020**.

La domanda deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa<sup>11</sup>.

Per i lavoratori dipendenti di aziende del settore agricolo che non hanno la CISOA si può presentare domanda di concessione del trattamento di integrazione in deroga.

---

<sup>9</sup> L'INPS ha specificato con Messaggio n. 1541 dell'8 aprile 2020 che possono presentare la domanda di CISOA: i. le **aziende esercenti attività, anche in forma associata, di natura agricola** (attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento degli animali) e **attività connesse** (attività dirette alla trasformazione e all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nel normale esercizio dell'agricoltura); ii. le amministrazioni pubbliche che gestiscono aziende agricole o eseguono lavori di forestazione; iii. le imprese appaltatrici o concessionarie di lavori di forestazione; iv. i consorzi di irrigazione e di miglioramento fondiario, di bonifica, di sistemazione montana e di rimboschimento; v. le imprese che provvedono alla raccolta dei prodotti agricoli limitatamente al personale addetto; vi. le imprese che svolgono attività di acquacoltura.

<sup>10</sup> In merito si segnala che la disciplina in materia è dettata dalla l. 457/72, secondo la quale i. sono considerati operai agricoli i salariati fissi e gli altri lavoratori sempre a tempo indeterminato che svolgono annualmente oltre 180 giornate lavorative presso la stessa azienda; ii. il trattamento sostitutivo della retribuzione a favore degli operai agricoli con contratto a tempo indeterminato che sono sospesi temporaneamente per intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori, è dovuto per le giornate non prestate nella misura di due terzi della retribuzione e viene corrisposta per la durata massima di 90 giorni l'anno.

<sup>11</sup> Il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio tra il 23 febbraio e il 30 aprile 2020 è fissato al 31 maggio 2020.

***LE NUOVE TUTELE PREVISTE PER I CONTRATTI DI LAVORO A TERMINE (ART. 93)***

L'art. 93 del Decreto concede ai datori di lavoro la possibilità di **rinnovare o prorogare fino al 30.8.2020 i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere alla data del 23.2.2020**, con una deroga espressa rispetto alla disciplina ordinaria sulle causali: se infatti l'art. 21 del d.lgs. 81/2015 ammette il rinnovo del rapporto di lavoro tramite nuovo contratto a termine o la proroga dello stesso solo in presenza delle causali di cui all'art. 19 co. 1 del medesimo decreto<sup>12</sup>, la nuova disposizione dettata dall'art. 93 prevede la possibilità di rinnovare o prorogare il rapporto prescindendo da tali causali.

Fermo restando quanto sopra, il datore potrebbe a questo punto avere la necessità che gli ammortizzatori sociali siano concessi anche per i lavoratori con contratto rinnovato o prorogato, lavoratori che – stando alle indicazioni della normativa previgente – erano rimasti esclusi una volta scaduto il contratto. Ebbene, è possibile che il datore che abbia già chiesto di usufruire delle integrazioni salariali sopra riportate, possa procedere a una **integrazione dell'istanza già presentata**, andando a includere nel trattamento salariale richiesto anche i lavoratori nuovamente assunti tramite la proroga o il rinnovo del contratto a termine.

***DISPOSIZIONI IN MATERIA DI NASPI E DIS-COLL (ART. 92)***

L'articolo in oggetto prevede il riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per due mensilità aggiuntive. L'erogazione è prevista per i soggetti già beneficiari delle prestazioni:

- NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego), rivolta ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perso involontariamente l'occupazione;
- DISCOLL (indennità mensile di disoccupazione), rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Al fine di usufruire delle due mensilità aggiuntive, è necessario che la prestazione originaria fosse in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile.

L'entità dell'indennità sarà pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Sulla misura in oggetto insiste il divieto di cumulo con altre indennità o contributi previsti dal Decreto Cura Italia e dal Decreto Rilancio stesso.

---

<sup>12</sup> La disposizione prevede che debbano sussistere esigenze: i. temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; ii. di sostituzione di lavoratori; iii. connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

## PERMESSI E CONGEDI

Riportiamo di seguito le principali misure a sostegno della famiglia previste dal Decreto Rilancio, sul solco della disciplina prevista dal predecessore Cura Italia.

DESTINATARI DELLA NORMA	MISURE ALTERNATIVE	RICHIEDENTE	DURATA SOSPENSIONE ATTIVITA'	CONDIZIONI PARTICOLARI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• lavoratori dipendenti del settore privato;</li> <li>• lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS</li> <li>• lavoratori autonomi iscritti all'INPS</li> </ul>	congedo parentale e indennità del 50% della retribuzione	genitori con figli minori di 12 anni	max. 30 giorni (continuativi o frazionati) a partire dal 5 marzo ed entro il 31 luglio 2020 <sup>13</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• indennità del 50% è calcolata secondo quanto previsto da art 23 d.lgs. 151/2001<sup>14</sup>;</li> <li>• il periodo è coperto da contribuzione figurativa;</li> <li>• non vi deve essere altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</li> </ul>
oltre ai destinatari di cui sopra, <b>anche i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS</b> (compresi gli iscritti alle casse professionali)	bonus per acquisto di servizi di <i>baby sitting</i> <sup>15</sup> di 1.200 euro <sup>16</sup>			<ul style="list-style-type: none"> <li>• erogazione mediante libretto famiglia;</li> <li>• non vi deve essere altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.</li> </ul>

<sup>13</sup> Il periodo di astensione può essere utilizzato alternativamente dai due genitori, fino a 30 giorni complessivi.

<sup>14</sup> L'indennità viene quindi calcolata come per l'indennità di maternità, senza calcolare il rateo di tredicesima e gli altri premi o trattamenti eventualmente corrisposti.

<sup>15</sup> Tale bonus potrà essere utilizzato anche per l'iscrizione ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socioeducativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

<sup>16</sup> Per i dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, il bonus è di 2.000 euro.



DESTINATARI DELLA NORMA	MISURE ALTERNATIVE	RICHIEDENTE	DURATA SOSPENSIONE ATTIVITA'	CONDIZIONI PARTICOLARI
lavoratori dipendenti del settore privato	diritto di astensione dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi	uno dei genitori con figlio minore di 16 anni	periodo di sospensione dei servizi educativi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• non è prevista indennità;</li> <li>• è previsto il divieto di licenziamento con diritto di conservare posto di lavoro;</li> <li>• non è coperto da contribuzione retributiva;</li> <li>• solo se l'altro genitore non sia beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;</li> <li>• solo se l'altro genitore non sia occupato.</li> </ul>

## **BONUS PER AUTONOMI, COLLABORATORI E DIPENDENTI (ART. 84)**

Il Decreto interviene altresì sulle indennità una tantum previste dal Decreto Cura Italia (artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del d.l. 18/20), provvedendo a un rifinanziamento per i mesi di aprile e maggio 2020 delle indennità inizialmente previste per il mese di marzo, con una rimodulazione dei soggetti e degli importi erogati.

Si rileva che tali nuove indennità **non sono cumulabili** tra di loro né con l'indennità di cui all'art. 44 del d.l. 18/2020, erogata a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza<sup>17</sup>.

INDENNITÀ	600 EURO MESE DI APRILE	1000 EURO MESE DI MAGGIO
beneficiari	condizioni particolari	condizioni particolari
Liberi professionisti con partita IVA iscritti alla Gestione separata INPS attiva al 23.2.2020 <b>già beneficiari del trattamento di marzo 2020</b> <sup>18</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>no pensione</li> <li>no iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>no pensione</li> <li>no iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie</li> <li>riduzione 33% del reddito nel secondo bimestre 2020 rispetto a secondo bimestre 2019<sup>19</sup>.</li> </ul>
Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa	<ul style="list-style-type: none"> <li>no pensione;</li> <li>no iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>attivi al 23.2.2020;</li> <li>già beneficiari del trattamento di marzo 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>no pensione;</li> <li>no iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie;</li> <li>cessazione del rapporto di lavoro alla data del 19.5.2020.</li> </ul>

<sup>17</sup> Destinato all'erogazione di un'indennità a lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

<sup>18</sup> Si segnala che per i **professionisti iscritti agli Ordini professionali** che hanno beneficiato di un'indennità di 600 euro per il mese di marzo, si attendono disposizioni dettagliate ai fini dell'erogazione delle indennità per i mesi di aprile e maggio. Tuttavia, ricordiamo che per ottenere il bonus – che sarà erogato secondo le **modalità e i tempi da definire con decreto interministeriale in corso di pubblicazione** – i professionisti iscritti agli Ordini professionali devono rispettare i seguenti requisiti: i. limite reddituale (entrate inferiori a 35.000 euro o tra i 35.000 e i 50.000 ma con riduzione del fatturato del 33% rispetto all'anno precedente); ii. non titolarità di pensione; iii. non titolarità di un contratto a tempo indeterminato. Rileviamo che il requisito introdotto dal Decreto Liquidità relativo all'**iscrizione esclusiva ad un solo ente di previdenza è stato abrogato**, dunque i professionisti con doppia iscrizione possono presentare la richiesta.

<sup>19</sup> La perdita va calcolata secondo il principio di cassa, come differenza tra ricavi e compensi percepiti e spese sostenute nell'esercizio di attività.

INDENNITÀ	600 EURO MESE DI APRILE	1000 EURO MESE DI MAGGIO
Soggetti iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO <sup>20</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>no pensione;</li> <li>no iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie (tranne Gestione Separata INPS);</li> <li>già beneficiari del trattamento di marzo 2020</li> </ul>	NESSUNA INDENNITÀ (ma possibilità di richiedere contributo a fondo perduto alle condizioni dell'art. 25 del d.l. 34/2020 <sup>21</sup> )
Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo	<ul style="list-style-type: none"> <li>al 17.3.2020:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>no pensione;</li> <li>no rapporto di lavoro dipendente;</li> </ul> </li> <li>cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 1.1.19 ed 17.3.20;</li> <li>già beneficiari del trattamento di marzo 2020</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>al 19.5.2020:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>no pensione;</li> <li>no rapporto di lavoro dipendente;</li> <li>no NASpI;</li> </ul> </li> <li>cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 1.1.19 e 17.3.20.</li> </ul>
Lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali <sup>22</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>al 17.3.2020:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>no pensione;</li> <li>no rapporto di lavoro dipendente;</li> </ul> </li> <li>cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 1.1.19 ed 17.3.20.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>al 19.5.2020:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>no pensione;</li> <li>no rapporto di lavoro dipendente;</li> <li>no NASpI;</li> </ul> </li> <li>cessazione involontaria del rapporto di lavoro nel periodo compreso tra 1.1.19 e 17.3.20.</li> </ul>
Operai agricoli a tempo determinato	<ul style="list-style-type: none"> <li>indennità è prevista per un importo di <b>500 euro</b>;</li> <li>no pensione;</li> <li>almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo nel 2019;</li> <li>già beneficiari del trattamento di marzo 2020</li> </ul>	NESSUNA INDENNITÀ

<sup>20</sup> Trattasi di: artigiani, commercianti, coltivatori diretti.

<sup>21</sup> Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica, è previsto il riconoscimento di un contributo proporzionato alle perdite subite nel mese di aprile. Nello specifico, per le imprese e i lavoratori autonomi che i. abbiano ricavi inferiori a 5 milioni di euro nel 2019; ii. che nel mese di aprile 2020 abbiano subito un calo di fatturato del 33% rispetto allo stesso periodo 2020. Per ulteriori informazioni, si rimanda alla seconda circolare informativa sul Decreto Rilancio, pubblicata nella sezione *Knowledge Sharing* del sito internet [www.danovi.com](http://www.danovi.com).

<sup>22</sup> In questo caso, lavoratori in somministrazione, invece, non essendo stati indicati dall'art. 29 del Decreto Cura Italia quali potenziali beneficiari dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo, dovranno presentare **apposita domanda per l'erogazione dell'indennità relativa al mese di aprile.**

**LAVORATORI STAGIONALI APPARTENENTI A SETTORI DIVERSI DA QUELLI DEL TURISMO E DEGLI STABILIMENTI TERMALI, INTERMITTENTI, OCCASIONALI E VENDITORI A DOMICILIO (ART. 84, CO. 8 E 9)<sup>23</sup>**

Trattazione a parte merita infine il bonus riconosciuto ai lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali e venditori a domicilio, essendo **una delle novità introdotte dal Decreto Rilancio**. Il Decreto Cura Italia, infatti, non aveva considerato tale categoria all'interno dei possibili beneficiari dell'indennità di marzo di cui all'art. 29.

L'art. 84, commi 8 e 9 del Decreto Rilancio provvedono a colmare detta lacuna, garantendo a lavoratori stagionali, intermittenti, occasionali e venditori a domicilio **un'indennità pari a 600 euro per aprile e per maggio**. Non solo: la circolare INPS n. 67 del 25 maggio 2020<sup>24</sup> ha previsto che a detti soggetti sia corrisposta un'indennità pari a 600 euro **anche per il mese di marzo**.

Per l'accesso ai bonus, oltre alle condizioni generali comuni alle suddette categorie – quali la non titolarità di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e la non titolarità di pensione alla data di presentazione della domanda – sussistono altresì condizioni particolari per ogni categoria, in base alle quali possono beneficiare del bonus:

- i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.1.2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo:
  - i. **non devono presentare domanda**, nel caso in cui abbiano già rivolto all'INPS la richiesta per l'indennità di marzo e questa sia stata rigettata in ragione della

---

<sup>23</sup> Si segnala che anche l'art. 85 introduce una nuova categoria di beneficiari, inizialmente esclusi dal Decreto Cura Italia: i **lavoratori domestici**. A tali soggetti è riconosciuta la possibilità di beneficiare di un'indennità mensile pari a 500 euro per i mesi di aprile e maggio, qualora: i. alla data del 23.2.2020, abbiano in corso uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali; ii. non convivano con il proprio datore di lavoro; iii. non siano titolari di pensione; iv. non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

<sup>24</sup> Rinvenibile al sito:

<https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%2067%20del%2029-05-2020.htm>.

non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali<sup>25</sup>;

- ii. **dovevano presentare domanda entro il 3 giugno 2020**, nel caso in cui non abbiano mai rivolto all'INPS alcuna richiesta;
- i lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 31.1.2020;
  - i lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra l'1.1.2019 e il 23.2.2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale<sup>26</sup> e che non abbiano un contratto in essere al 23.2.2020;
  - incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla Gestione separata alla data del 23.2.2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie.

---

<sup>25</sup> In questo caso infatti, le domande respinte esclusivamente in ragione della non appartenenza del datore di lavoro ai settori del turismo e degli stabilimenti termali, saranno riesaminate d'ufficio dall'INPS che, una volta accertata la presenza delle nuove condizioni di accesso, erogherà le indennità per il trimestre.

<sup>26</sup> Per tali contratti, questi soggetti dovevano essere già iscritti alla data del 23.2.2020 alla Gestione separata INPS, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile.

## NOVITÀ INTRODOTTE DAL DECRETO RILANCIO

### *IL REDDITO DI EMERGENZA (ART. 82)*

L'art. 82 prevede una misura di sostegno al reddito straordinario denominato "Reddito di emergenza" per nuclei familiari in condizioni di necessità economica a causa dell'emergenza epidemiologica, individuati secondo determinati requisiti personali, reddituali e patrimoniali.

In maniera specifica, il reddito di emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari<sup>27</sup> in possesso cumulativamente, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare<sup>28</sup>, nel mese di aprile 2020, inferiore all'ammontare mensile della prestazione;
- un valore del patrimonio mobiliare familiare<sup>29</sup> con riferimento all'anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000; il massimale viene incrementato di 5.000 euro quando nel nucleo familiare vi è la presenza di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza<sup>30</sup>;
- un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.

Si rileva che, oltre alle suddette condizioni, la norma prevede che il reddito di emergenza non è compatibile:

- con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o abbiano percepito una delle indennità *una tantum* previste dal Decreto stesso per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai lavoratori

---

<sup>27</sup> Ai sensi dell'articolo 3 del DPCM 159/2013, il nucleo familiare è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare. Il figlio minore di anni 18 fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive. Il figlio maggiorenne non convivente con i genitori e a loro carico ai fini IRPEF, nel caso non sia coniugato e non abbia figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori.

<sup>28</sup> Il reddito familiare è riferito al mese di aprile 2020 secondo il principio di cassa; vi rientrano tutti i tipi di reddito, sia soggetti a IRPEF che i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta.

<sup>29</sup> Il patrimonio mobiliare familiare è invece composto dai depositi e conti correnti bancari e postali, i titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati.

<sup>30</sup> Come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), di cui al DPCM 159/2013.

autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori del settore agricolo ed ai lavoratori dello spettacolo (v. *infra*);

- con la presenza nel nucleo familiare di componenti che, alla data della domanda, siano:
  - i. titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
  - ii. titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore inferiore all'ammontare mensile della prestazione;
  - iii. percettori di reddito di cittadinanza, di cui al Capo I del d.l. n. 4/2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe.

Le domande sono presentate all'INPS **entro il mese di giugno** e ciascuna quota della misura è determinata in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza (art. 2, comma 4, del d.l. n. 4/2019) fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro.

#### **LA NUOVA DISCIPLINA SUI LICENZIAMENTI (ART. 80)**

In materia di licenziamenti, si rileva che l'art. 80 del Decreto ha previsto che **dal 17 marzo 2020 e fino al 17 agosto 2020:**

- è precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo;
- sono sospese le procedure di licenziamento collettivo attualmente pendenti, avviate successivamente al 23 febbraio 2020;
- i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possono recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo;
- sono sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.

Viene altresì prevista la **possibilità di revocare i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo effettuati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020** senza oneri né sanzioni, a condizione che il datore di lavoro contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa

integrazione salariale (v. *infra*), a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento, ripristinando il rapporto di lavoro senza soluzione di continuità<sup>31</sup>.

**MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DA CONTAGIO NEI LUOGHI DI LAVORO (ART. 95)**

Al fine di favorire il contenimento ed il contrasto della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) finanzia le spese per interventi per la riduzione del rischio di contagio<sup>32</sup>. In particolare, si tratta di una diversa destinazione di fondi già in possesso dell'INAIL destinati al bando ISI 2019, automaticamente abrogato dal presente Decreto.

Gli interventi agevolabili hanno ad oggetto l'acquisto di:

- apparecchiature e attrezzature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori, compresi i relativi costi di installazione;
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento dei lavoratori;
- apparecchiature per l'isolamento o il distanziamento dei lavoratori rispetto agli utenti esterni e rispetto agli addetti di aziende terze fornitrici di beni e servizi;
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro; sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro utili a rilevare gli indicatori di un possibile stato di contagio;
- dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale.

Dal punto di vista soggettivo, possono usufruire dell'incentivo le imprese, anche individuali, iscritte al Registro delle Imprese o all'Albo delle imprese artigiane, le imprese agricole, le imprese agrituristiche e le imprese sociali di cui al d.lgs. 112/2017 iscritte al Registro delle Imprese.

L'INAIL trasferirà le risorse destinate alla misura in oggetto ad Invitalia, la quale si occuperà dell'iter procedurale.

Gli interventi non possono essere cumulati con altri benefici, anche di natura fiscale, aventi ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

---

<sup>31</sup> Si segnala infatti che la disciplina ordinaria della revoca del licenziamento esclude le sanzioni sol se la revoca interviene entro 15 giorni (art. 18, co. 10, l. 300/70).

<sup>32</sup> Si evidenzia che già in precedenza Invitalia ha emanato un bando per la copertura delle spese relative all'acquisto di dispositivi di protezione individuale, per il quale si è tenuto il relativo cd. *click-day* il giorno 11 maggio con esaurimento in tempi quasi istantanei dell'intera dotazione.



## *AIUTI SOTTO FORMA DI SOVVENZIONI PER IL PAGAMENTO DEI SALARI DEI DIPENDENTI PER EVITARE I LICENZIAMENTI DURANTE LA PANDEMIA COVID-19 (ART. 60)*

Infine, segnaliamo che, sulla scorta delle recenti previsioni adottate a livello comunitario<sup>33</sup>, tra le iniziative che potranno essere assunte nei prossimi mesi da parte degli enti locali e Camere di Commercio con l'utilizzo di risorse di provenienza comunitaria, sono previsti *aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia Covid-19*, introdotti dall'art. 60 del Decreto, le cui principali caratteristiche sono riportate di seguito:

- **beneficiari:** imprese di settori o regioni o di dimensioni espressamente da definirsi che risultassero particolarmente colpite dalla pandemia. Trattasi di aiuti concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, onde evitare riduzioni di organico durante la pandemia di Covid-19;
- **periodo:** la sovvenzione per il pagamento dei salari potrà essere concessa per un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, a condizione che il personale che ne benefici continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale sarà concesso l'aiuto. La sovvenzione può essere retrodatata al 1° febbraio 2020;
- **misura degli importi ammissibili:** la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non potrà superare l'80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario;
- **cumulo di aiuti:** La sovvenzione per il pagamento dei salari potrà essere combinata con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il

---

<sup>33</sup> Sono state recentemente adottate in sede comunitaria una serie di misure a sostegno dell'UE e dei singoli Stati Membri che "sospendono" alcune delle limitazioni agli Aiuti di Stato (*i.e.* tutte quelle misure di supporto economico alle imprese che, nella prospettiva delle istituzioni europee, comprometterebbero una sana concorrenza nel mercato unico tra operatori di Stati diversi). Sulla base della Comunicazione C (2020) 1863 final, rubricata "*Quadro temporaneo per le misure di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19*" emanata dalla Commissione europea il 19 marzo 2020, è stato elaborato un regime quadro normativo italiano, all'interno del quale il Paese potrà supportare le imprese con maggiore auspicata incisività del regime ordinario senza incorrere in violazioni e sanzioni, fermo comunque l'assolvimento preventivo dell'obbligo di notifica alla Commissione europea degli interventi.

Per ulteriori informazioni, si rimanda alla prima circolare informativa sul Decreto Rilancio, pubblicata nella sezione *Knowledge Sharing* del sito internet [www.danovi.com](http://www.danovi.com).

sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari potranno essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali;

- **ulteriori limitazioni:** gli aiuti di cui al presente articolo non potranno consistere in trattamenti di CIGS previsti dalla disciplina ordinaria o introdotti o estesi dal Decreto Cura Italia.

\*\*\*\*\*

Lo Studio resta a disposizione per ogni necessità o chiarimento.

**Studio Danovi Professionisti Associati**